

LX.

TORNATA DEL 15 GENNAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Omaggi* — *Continuazione della discussione sul progetto di legge per una tassa o dazio di consumo* — *Dichiarazione del Ministro delle Finanze in risposta alle osservazioni del Senatore Arnulfo* — *Approvazione di questo progetto di legge e di quello per una maggior spesa per il ristauo del Porto di Brindisi* — *Discussione sul progetto di legge per la composizione delle Corti d'assise* — *Dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia* — *Chiusura della discussione generale* — *Approvazione dell'art. 1* — *Schiarimenti sull'art. 2 richiesti dai Senatori Chiesi e Pinelli e forniti dal Ministro di Grazia e Giustizia e dal Senatore Castelli Edoardo (Relatore)* — *Approvazione degli articoli 2 al 7* — *Osservazioni del Senatore Serra F. Maria cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia* — *Approvazione degli articoli 8 e 9 e dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, ed i Ministri di Pubblica Istruzione e dei Lavori Pubblici, e più tardi intervengono anche i Ministri di Grazia e Giustizia e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della tornata antecedente che viene approvato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il signor Ministro dei Lavori Pubblici di 250 esemplari del *Quadro statistico delle opere iniziate ed eseguite per conto nazionale negli anni 1862 e 1863.*

Il signor commendatore Fenicia del 7, 8 e 9 libro della sua *Politica.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE PER UNA TASSA
O DIAZIO DI CONSUMO.

Presidente. L'ordine del giorno chiama la continuazione della discussione generale del progetto di legge relativo ad una tassa o dazio di consumo.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è all'onorevolissimo signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Ieri l'altro l'onorevole Senatore Arnulfo faceva alcune considerazioni intorno alla sola modificazione introdotta dalla Camera dei Deputati all'articolo 17 del progetto in discussione già votato dal Senato.

Egli desiderava alcuni schiarimenti, che sono molto lieto di poterli dare.

Esaminando la Relazione della Commissione della Camera dei Deputati che presentò quella modificazione, non che la discussione che al proposito ebbe luogo in Senato e le osservazioni fatte ultimamente dall'onorevole Senatore Arnulfo, a me sembra di poter con lui affermare che la modificazione introdotta coincide col pensiero che il Senato medesimo aveva espresso: non sia, cioè, che lo stesso pensiero in una forma più chiara; quindi io non ho difficoltà di dichiarare che nel regolamento sarà provveduto distintamente ai punti che furono ieri accennati dall'onorevole Senatore Arnulfo.

Presidente. Se nessun'altro domanda la parola, in-

terrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi intende di chiuderla, voglia alzarsi.

(La discussione generale è chiusa.)

Passo ora alla lettura degli articoli; prima però proporrei al Senato di procedere, dopo la votazione di questo progetto di legge, alla discussione di quello relativo al ristauo del porto di Brindisi, onde fare due squittinii segreti con una sola votazione.

Se non c'è osservazione in proposito s'intenderanno i due squittinii rimandati dopo la discussione del secondo progetto di legge che è pure portato all'ordine del giorno.

« Art. 1. È imposta a pro dello Stato una tassa o dazio sul consumo del vino, dell'aceto, dell'acquavite, dell'alcool, dei liquori e delle carni, secondo la tariffa A annessa alla presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 2. È del pari imposta a pro dello Stato una tassa sulla fabbricazione della birra e delle acque gassose, secondo la tariffa B annessa alla presente legge.

» Ai diritti doganali per l'introduzione dall'estero di questi prodotti sarà aggiunta una sopratassa eguale alla tassa riscossa all'interno.

» Nella esportazione dei prodotti di cui parla il presente articolo sarà restituita la tassa pagata all'interno colle norme che verranno fissate per decreto reale. »

(Approvato.)

« Art. 3. Per l'applicazione della tariffa A i Comuni sono divisi in cinque classi, e per la riscossione dei dazi in essa determinati si dividono in Comuni chiusi e in Comuni aperti. »

(Approvato.)

« Art. 4. Sono comuni

» Di prima classe quelli d'una popolazione agglomerata superiore a 60,000 abitanti;

» Di seconda classe quelli d'una popolazione agglomerata da 40,001 a 60,000 abitanti;

» Di terza classe quelli d'una popolazione agglomerata da 20,001 a 40,000 abitanti;

» Di quarta classe quelli d'una popolazione agglomerata da 8,001 a 20,000 abitanti;

» Di quinta classe quelli d'una popolazione agglomerata inferiore a 8.000 abitanti.

» Di questa divisione si farà constare per decreto reale. »

(Approvato.)

« Art. 5. I Comuni delle prime quattro classi sono dichiarati chiusi.

» Quando però alcuno di essi si trovasse in condizioni topografiche da non potersi cingere con linea daziaria, sarà dichiarato aperto con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato.

» I Comuni di quinta classe non potranno essere dichiarati chiusi se non quando o sieno capoluogo di circondario, o ne facciano domanda, od intendano man-

tenere o stabilire per conto proprio un dazio di introduzione.

» Le porzioni dei comuni chiusi, fuori del recinto daziario, s'intenderanno parificate ai comuni aperti. »

(Approvato.)

« Art. 6. Il dazio sul consumo si riscuote, nei comuni chiusi, all'introduzione dei prodotti indicati dalla tariffa nel recinto daziario del comune.

» Sono permessi il transito, il deposito e l'introduzione temporaria di tali prodotti colle garanzie e le norme da determinarsi.

» Per le bestie bovine macellate introdotte nei comuni chiusi, purchè siano intere e non spogliate della pelle, l'introcuttore avrà diritto alla restituzione del dazio pagato per la macellazione nei termini e modi determinati dal regolamento. »

(Approvato.)

« Art. 7. Se nel comune chiuso siano fabbriche di acquavite, alcool e liquori, il dazio sul consumo dei loro prodotti sarà riscosso mediante un'equivalente tassa sulla loro fabbricazione. In questa tassa sarà tenuto conto del dazio governativo già pagato sulle materie prime alla loro entrata nel comune nei modi, termini e limiti che saranno prescritti dal regolamento.

» È permesso di tenere in deposito in locali separati dalla fabbrica i prodotti suddetti per pagarne la tassa a misura che sono destinati al consumo del comune. »

(Approvato.)

« Art. 8. Nei comuni aperti e per le porzioni dei comuni chiusi che sono al di fuori del recinto daziario, il dazio di consumo si riscuote sulla vendita al minuto comunque fatta del vino, dell'aceto, dell'acquavite, dell'alcool e dei liquori, sulla macellazione delle carni e sulla introduzione nei luoghi di vendita delle carni fresche di bestie bovine macellate in altri comuni.

» Per gli effetti della presente legge non è vendita al minuto quella di quantità maggiore di 25 litri di vino, e di aceto, di 10 litri di acquavite, alcool e liquori.

» È però soggetta a dazio la vendita di quantità maggiori delle suindicate quando, sia fatta in locali di spaccio al minuto. »

(Approvato.)

« Art. 9. Il pagamento del dazio per la consumazione di bestie bovine in un comune macellato in un altro, dà diritto alla restituzione della tassa precedentemente pagata; nessuna restituzione ha luogo per una quantità minore di metà della bestia. »

(Approvato.)

« Art. 10. La riscossione delle tasse indicate agli articoli 1 e 2 sarà fatta in seguito di dichiarazione del contribuente e mediante l'applicazione delle tariffe alle materie imponibili.

» La riscossione dei dazi di consumo nei comuni aperti e quella delle tasse sulla fabbricazione tanto della birra, acque gassose, dovunque si eserciti, che dell'alcool, acquavite e liquori esercitata nei comuni chiusi

(art. 7), potrà farsi per convenzione di abbuonamento fra il contribuente e gli agenti dello Stato.

» Verrà rilasciata al contribuente, nell'atto del pagamento della tassa, una ricevuta, ossia *bolletta*, che sarà il solo documento valido a provare l'eseguito pagamento. »

(Approvato.)

« Art. 11. Per la tassa, per le multe e per le spese l'erario ha il privilegio innanzi ad ogni altro creditore sugli oggetti sottoposti a tassa e sui recipienti. »

(Approvato.)

« Art. 12. L'azione pel rimborso delle differenze provenienti da errori di calcolo nella esazione o da inesatta applicazione della tariffa si prescrive tanto per l'amministrazione, quanto pel contribuente nel termine di due anni. Scorso questo termine, l'amministrazione conserva per un altro anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione.

» I termini qui stabiliti non hanno applicazione quando è constatata la frode. »

(Approvato.)

« Art. 13. È data facoltà ai Consigli comunali d'imporre sulle bevande e sulle carni una tassa addizionale a quella governativa.

» I Consigli comunali possono inoltre imporre un dazio di consumo sugli altri commestibili e bevande, sui foraggi, combustibili, materiali da costruzione, saponi, materie grasse ed altre di consumo locale di natura analoga ai generi suindicati.

» Sono esclusi da questa facoltà i materiali da costruzione ed i combustibili destinati agli arsenali di terra e di mare e per quell'uso effettivamente consumati.

» Ai comuni chiusi è fatto pur facoltà di porre dazi di consumo sulla vendita al minuto degli oggetti contemplati in questa legge.

» Un decreto reale fisserà il *maximum* della tariffa dei dazi di consumo e della tassa addizionale a quella governativa che i comuni possono imporre. »

(Approvato.)

« Art. 14. Le disposizioni stabilite per le tasse in pro dello Stato dovranno essere osservate anche per la riscossione dei dazi di consumo in favore dei comuni, per la decisione delle relative controversie, per le contravvenzioni e per le multe, come pure per i privilegi sulle merci cadute in contravvenzione, i quali si eserciteranno sempre dopo quelli dello Stato. »

(Approvato.)

« Art. 15. Le tasse a pro dello Stato imposte dalla presente legge sono riscosse per mezzo di agenti del Governo, equiparati a quelli del servizio delle dogane per l'esercizio delle loro funzioni.

» La riscossione dei dazi comunali nei comuni chiusi e degli addizionali nei comuni aperti si farà anche per mezzo di detti agenti, e le spese di riscossione saranno divise secondo i proventi rispettivi. »

(Approvato.)

« Art. 16. È concesso ai comuni chiusi ed aperti di riscuotere, per mezzo di agenti proprii, i dazi di consumo governativi e comunali, qualora si accordino col Governo per assicurargli un minimo di provento sui dazi ad esso spettanti. L'eccedenza sul minimo garantito sarà divisa in parti eguali fra il Governo ed i comuni.

» Per la riscossione dei dazi di consumo il Governo e i comuni possono fare degli appalti. »

(Approvato.)

Presidente. Sull'articolo 17 che sto per leggere cade la variante introdotta dalla Camera dei Deputati.

« Art. 17. La riscossione dei dazi di consumo governativi avrà luogo per abbonamento coi comuni i quali ne facciano domanda, ed assumano l'obbligo di pagarne direttamente l'ammontare, che verrà stabilito d'accordo sulla base del presunto consumo locale, secondo le norme che saranno determinate dal regolamento. In questo caso sarà lecito ai comuni stessi di variare le tariffe nei limiti dell'articolo 13 e d'accordo coll'autorità finanziaria, provvedendo però sempre a ciò che la somma dovuta allo Stato sia prelevata innanzi tutto, mediante la tassa, sopra gli oggetti dalla presente legge riservati al Governo.

» Nel caso che questo accordo non avesse luogo, chi abbia pagata la tassa prescritta dalla presente legge, per uva, mosto o vino immesso in un comune, e voglia estrarre dal medesimo in parte o in tutto la detta merce perchè sia consumata altrove, avrà diritto alla restituzione della tassa corrispondente, uniformandosi alle disposizioni del regolamento di cui è parola nell'articolo 19.

» Nei casi preveduti da questo e dal precedente articolo i comuni e gli appaltatori subentrano nei diritti e negli obblighi del Governo verso i contribuenti, e le facoltà dei loro agenti sono equiparate per gli effetti della presente legge a quelle degli agenti governativi. »

(Approvato.)

« Art. 18. Quando nell'amministrazione del dazio di consumo il Governo succeda al comune, o viceversa, avrà luogo anche il trapasso degli impiegati, locali ed effetti occorrenti a tale servizio con quelle condizioni che saranno determinate dal regolamento. »

(Approvato.)

« Art. 19. Un regolamento da approvarsi con regio decreto determinerà le norme per l'esecuzione della presente legge, e più specialmente:

» 1° Per le dichiarazioni dei prodotti e loro verifica ed ogni formalità da adempersi all'introduzione degli stessi nei comuni chiusi;

» 2° Pel deposito, transito o restituzione di tassa nell'esportazione di prodotti soggetti a dazio di consumo nei comuni chiusi;

» 3° Per l'esercizio e pel controllo delle vendite al minuto nei comuni aperti;

» 4° Per l'esercizio e pel controllo delle fabbriche soggette a tassa e per la circolazione dei loro prodotti;

- » 5° Per i modi di abbonamento e di appalto;
- » 6° Per le condizioni del trapasso degl'impiegati e locali dal Governo al Comune, e viceversa. »

(Approvato.)

« Art. 20. Sarà punito con multa non minore del dazio dovuto, nè maggiore del quintuplo, chi in frode della legge introduca oggetti sottoposti alla tassa, intraprenda o eserciti la manifattura dei prodotti soggetti a tassa di fabbricazione, non uniformandosi ai regolamenti che saranno prescritti; o notifici quantità e qualità inferiori alle reali, e in generale chiunque in qualsiasi modo, tanto nei comuni chiusi che negli aperti, sottragga o tenti sottrarre gli oggetti al pagamento della tassa dovuta. »

(Approvato.)

« Art. 21. Ogni contravvenzione agli altri obblighi della legge ed alle discipline del relativo regolamento sarà punita con multa da 5 a 150 lire. »

(Approvato.)

« Art. 22. Gli agenti dell'amministrazione avranno diritto, a garanzia delle multe, di sequestrare, oltre i generi caduti in contravvenzione, anche i recipienti o i veicoli nei quali è trasportato il genere caduto in contravvenzione.

» Se gli oggetti sequestrati fossero esposti a deperimento, o se la loro custodia fosse difficile e dispendiosa, potranno essere venduti all'incanto coll'intervento dell'autorità competente.

» Il proprietario però potrà sempre ottenere la restituzione degli oggetti sequestrati mediante deposito in danaro o garanzia per l'ammontare della tassa, delle spese e del massimo della multa. »

(Approvato.)

« Art. 23. I locali di fabbrica delle merci indicate all'articolo 2, dovunque situati, quelli di fabbrica dell'alcool, dell'acquavite e dei liquori nei Comuni chiusi, e quelli di esercizio nei Comuni aperti sono sottoposti a particolare vigilanza.

» Gli agenti dell'amministrazione potranno entrare in quei locali di giorno e nelle ore in cui sono aperti per farvi le necessarie verificazioni.

» In tempo di notte o quando i locali sono chiusi le verificazioni dovranno eseguirsi coll'intervento della autorità giudiziaria; in mancanza di questa, coll'assistenza del Sindaco o di un suo delegato.

» Collo stesso intervento si potranno eseguire verificazioni nelle case dei privati quando si tratti di contravvenzioni flagranti. »

(Approvato.)

« Art. 24. L'azione per le contravvenzioni e per le defraudazioni si prescrive entro un anno dal giorno in cui fu commessa la contravvenzione. »

(Approvato.)

« Art. 25. Gli articoli 80 e seguenti sino al 91 inclusivo del regolamento doganale approvato provvisoriamente con legge del 21 dicembre 1862 sono applicabili alle contravvenzioni alla presente legge; intendendosi all'uopo sostituite le autorità ed agenti daziari alle autorità ed agenti doganali. »

(Approvato.)

Disposizioni transitorie.

« Art. 26. La presente legge entrerà in vigore un mese dopo la sua promulgazione. »

(Approvato.)

« Art. 27. Dal giorno dell'attuazione della presente legge cesseranno di aver vigore il canone gabellario e relativo diritto di permissione nelle antiche provincie, la tassa sulle bevande nelle Marche e nelle provincie parmensi, tutti i dazi di consumo, di provento erariale che sono ora esistenti nelle varie provincie dello Stato sulle bevande e sulle carni. Però dovranno essere pagati i debiti arretrati pei titoli sopraddetti.

» I dazi di consumo di provento comunale sugli stessi oggetti sono conservati in quanto non eccedano i limiti fissati nell'art. 13, e verranno riecossi colle norme della presente legge e del relativo regolamento.

» È data facoltà al Governo di permettere che le tasse sulle bevande e sulle carni, e i dazi di consumo comunali si conservino a tutto l'anno 1866 anche oltre il limite del *maximum* di cui all'art. 13, nei comuni dove le tariffe ora vigenti sieno superiori a quel limite. »

(Approvato.)

« Art. 28. Passano a beneficio dei comuni i dazi ora riscossi a profitto dell'erario sugli oggetti non compresi nella tariffa annessa alla presente legge, e sui quali è data dall'art. 13 facoltà ai comuni d'imporre il Dazio. Ove il dazio di provento governativo ora colpisce gli stessi oggetti con tariffa superiore a quella annessa alla presente legge, le eccedenze passeranno a beneficio dei comuni.

» La riscossione di questi dazi sarà fatta colle tariffe ora vigenti, finchè i comuni non abbiano provveduto con nuova tariffa entro i limiti di cui nell'articolo 13.

» Passa nello stesso modo alla città di Napoli e suoi casali la privativa della neve »

(Approvato.)

« Art. 29. Tutte le leggi e decreti in quanto sono contrari alla presente legge sono abrogati.

» Saranno pure abrogati i regolamenti particolari per l'applicazione dei dazi comunali in quanto fossero contrari al regolamento generale di cui è detto nell'articolo 19. »

(Approvato.)

Tariffa A. — Dazi di consumo (Articoli 1, 3, 4 e 5).

		COMUNI — CLASSE				
		Prima	Seconda	Terza	Quarta	Quinta
		Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
BEVANDE.						
Vino ed aceto in fusti	L'ettolitro	5 »	4 »	3 50	3 »	2 50
Vino ed aceto in bottiglie	L'una	0 10	0 08	0 07	0 06	0 05
Mosto (nei soli comuni chiusi)	L'ettolitro	4 »	3 20	2 80	2 40	2 »
Uva in quantità maggiore di 5 chilogrammi (id. m)	Il quintale	2 50	2 »	1 75	1 50	1 25
Alcool e acquavite a meno di 59 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac	L'ettolitro	12 »	9 60	8 40	7 20	6 »
Alcool e acquavite a più di 59 gradi dall'alcoolometro di Gay-Lussac, e liquori	Id.	20 »	16 »	14 »	12 »	10 »
Alcool, acquavite e liquori in bottiglie	L'una	0 40	0 35	0 30	0 25	0 20
CARNI.						
Buoi e manzi	Per capo	30 »	24 »	21 »	18 »	15 »
Vacche e tori	Id.	20 »	16 »	14 »	12 »	10 »
Vitelli sopra l'anno	Id.	14 »	11 20	9 80	8 40	7 »
Vitelli sotto l'anno	Id.	9 »	7 20	6 30	5 40	4 50
Maiali (nei soli comuni chiusi)	Id.	8 »	6 40	5 60	4 80	4 »
Maiali piccoli da latte (idem)	Id.	2 50	2 »	1 75	1 50	1 25
Agnelli, capretti, pecore e capre (idem)	Id.	0 40	0 35	0 30	0 25	0 20
Carne macellata fresca nei comuni chiusi e carne macellata fresca bovina nei luoghi di vendita dei comuni aperti	Il quintale	10 »	8 »	7 »	6 »	5 »
Carne macellata fresca porcina nei comuni chiusi	Id.	8 »	6 40	5 60	4 80	4 »
Carne salata (idem)	Id.	15 »	12 »	10 50	9 »	7 50

La tassa sulle bestie bovine e sui maiali si riscuoterà a peso, ed in base alla tariffa della carne macellata fresca diminuita del 20 per cento in quei comuni che ne faranno richiesta e che provvederanno i pesi occorrenti.

Tariffa B. — Tasse di Fabbricazione (Art. 2).

Birra	L'ettolitro L. 5 »
Acque gazoze	Id. » 3 »

Presidente. Metto ai voti le due tariffe che ho lette.
~~Chi le approva, sorge.~~
(Approvato.)

**APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
RELATIVO AL
RISTAURO DEL PORTO DI BRINDISI.**

(V. Atti del Senato N. 52)

Presidente. Adesso si passa alla discussione del progetto di legge relativo ad una spesa maggiore per il ristauero del porto di Brindisi.

Leggo il progetto di legge.
(Vedi *infra*.)

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non chiedendosi la parola, rileggerò gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di sei milioni di lire, per eseguire i lavori più urgenti di ristaurazione del porto di Brindisi. »

(Approvato.)

« Art. 2. Questa somma verrà stanziata nel bilancio del Ministero dei Lavori pubblici, in apposito capitolo, sotto designazione: *Ristaurazione del Porto di Brindisi*, e sarà ripartita dal 1864 al 1869 inclusive, in ragione di 1,000,000 di lire annue. »

(Approvato.)

« Art. 3. Le spese per studi, per direzione e sorveglianza dei lavori saranno prelevate sui fondi assegnati dal precedente articolo. »

(Approvato.)

All'ordine del giorno dopo questi due progetti ve ne ha un terzo, quello relativo alla composizione delle Corti d'assisie, ma siccome non è presente il signor Ministro di Grazia e Giustizia, e credendo necessaria la sua presenza per le spiegazioni domandate dall'Ufficio Centrale, così, ove non intervenga in questo frattempo, si rimanderà ad un'altra adunanza la discussione del medesimo.

Si procede allo squittinio segreto dei due progetti di legge or ora votati.

Mi vien riferito che probabilmente il signor Ministro di Grazia e Giustizia sarà qui a momenti, invito perciò i signori Senatori a fermarsi nell'aula, onde continuare l'ordine del giorno.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale per lo squittinio segreto.)

Risultato della votazione:

Sul progetto di legge per una tassa o dazio di consumo:

Votanti 79
Favorevoli 70
Contrari 9.

(Il Senato approva.)

Sul progetto di legge relativo ad una spesa per il ristauero del Porto di Brindisi:

Votanti 79
Favorevoli 64
Contrari 15.

(Il Senato approva.)

(In questo mentre entra nell'aula il Ministro di Grazia e Giustizia.)

**DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER LA COMPOSIZIONE DELLE CORTI D'ASSISIE.**

(V. Atti del Senato N. 18)

Presidente. Viene ora in discussione il terzo progetto portato all'ordine del giorno, quello relativo alla composizione delle Corti d'assisie.

(Vedi *infra*.)

Dichiaro aperta la discussione generale.

La parola è al signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Dalla Relazione ho rilevato esser voto dell'Ufficio Centrale che dichiarassi, se l'art. 3 importi la deroga della facoltà accordata dalla legge organica al primo Presidente di intervenire nelle Corti d'Assisie e di assumerne la Presidenza. A me pare manifesta l'opinione che ha espressa l'Ufficio Centrale intorno a questo punto, che cioè l'articolo in esame non possa derogare alla facoltà concessa dall'alinea dell'articolo 44 della legge organica al primo Presidente. La legge che discutiamo non importa deroga, che a quelle parti della legge precedente che espressamente sono ad essa contrarie.

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pinelli. In seguito alla dichiarazione del l'onorevole Guardasigilli sopra questo punto della legge, io non prenderò la parola sulla discussione generale; mi farò però ardito a chiederla poi sopra alcuni articoli intorno ai quali potrebbero occorrere schiarimenti. Spero che l'onorevole signor Guardasigilli vorrà essermi cortese di quelle spiegazioni che avrebbero per mira il buon andamento del servizio.

Presidente. Se nessuno domanda più la parola interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi intende che si chiuda, si alzi.

(La discussione generale è chiusa)

Si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Ogni Corte di assisie è composta di un Presidente scelto fra i Consiglieri della Corte d'appello e di due giudici del tribunale di circondario del luogo ove sono tenute le assisie. Può esservi aggiunto come supplente un altro Giudice dello stesso tribunale. »

(Approvato.)

« Art. 2. Nei circoli di assisie, dove per l'abbondanza delle cause le sessioni si debbono protrarre per più quindicine, potranno essere designati due presidenti, dei quali ciascuno terrà alternativamente i dibattimenti per una quindicina nell'ordine che sarà determinato dal primo presidente della Corte d'appello nel ruolo che sarà da esso formato delle cause da spedirsi nel periodo di ogni turno trimestrale delle assisie. »

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi**. Ho chiesta la parola per domandare uno schiarimento al signor Ministro di Grazia e Giustizia intorno all'articolo 2 della legge che si sta discutendo. Nell'art. 444 del Codice di procedura penale è detto che, 24 ore dopo l'arrivo dell'accusato nella città dove deve essere giudicato e dopo la trasmissione degli atti prescritti dall'articolo precedente, il Presidente della Corte d'assisie, od il consigliere che sarà da lui delegato, interrogherà l'accusato.

Ora, quando due sono i Presidenti, come è detto nell'art. 2, certamente tutti e due hanno la facoltà di procedere all'interrogatorio. Da chi si dovrà fare quest'interrogatorio? Mi pare che almeno nel regolamento debba essere chiarito il modo ed il come e da chi debba farsi quest'interrogatorio.

Parimenti nel ruolo delle cause da spedirsi quando vi è un presidente solo, questo ruolo si forma dal Presidente, combinato col Presidente della Corte d'assisie e col Pubblico Ministero. Mi pare sarebbe conveniente stabilire nel regolamento che il ruolo debba essere combinato col Pubblico Ministero e con amendue i due Presidenti.

Ho fatto queste semplici osservazioni perchè, se il Ministero crede opportuno, possa essere provveduto a questi casi nel regolamento: ma non intendo di fare proposta d'emendamento.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Prego l'onorevole Senatore Chiesi d'avvertire che il Presidente è in realtà sempre uno.

Nella legge si dice che possono essere due: essi però si alternano.

L'interrogatorio in ogni caso sarà fatto da quello che a sua volta presiede.

In quanto al ruolo è fissato dal Presidente della Corte d'appello, che non può certamente dispensarsi dal prendere gli opportuni accordi con tutte le autorità che possono contribuire a somministrargli le notizie opportune.

Del resto assicuro l'onorevole Senatore Chiesi che non sarà tralasciata, nel regolamento da compilarsi per la attuazione della legge, nessuna di quelle considerazioni che ha accennato per evitare gl'inconvenienti che potrebbero nascere.

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pinelli**. Per mezzo del regolamento desidererei che potesse sciogliersi una difficoltà di qualche rilievo che a prima giunta sorge dai termini dell'articolo.

Si intese colla nomina dei due Presidenti di dare una maggiore facilità all'andamento delle Assisie; ma questa facilità, che realmente già si otteneva col sussidio che si prestavano reciprocamente i consiglieri deputati per un dato circolo d'Assisie, non si potrebbe ottenere, così compiutamente se si limita l'alternativa in guisa che una intera quindicina sia fatta da ciascuno dei Presidenti.

Tale è il senso che presenta la disposizione dell'articolo a prima fronte. Tuttavia rileggendolo attentamente si scorge essersi voluto dire che ciascuno presiederà alternativamente il dibattimento per una quindicina, nell'ordine che sarà determinato dal primo Presidente della Corte d'appello nel ruolo da esso formato.

Se si potesse intendere anche implicitamente compreso in questa facoltà del presidente della Corte d'appello, che nel formare il ruolo possa designare nella stessa quindicina l'uno e l'altro Presidente a tenere alternativamente i dibattimenti, egli è fuor di dubbio che il servizio si presterebbe con più agevolezza e si sentirebbe tutto il vantaggio del concorso di due Presidenti, laddove se necessariamente debbono essere due quindicine diverse, e i due presidenti debbono fare il servizio per due intiere quindicine, scompare l'utile di questa disposizione, perchè quel presidente che avrà terminato la sua quindicina anche senza l'aiuto del collega potrà cominciare un'altra. Mi spiace discendere a questi particolari, i quali però non sono affatto insignificanti per il servizio.

Pertanto se si intende, che nel ruolo, che si formerà dal Presidente, possa anche stabilirsi alternativamente, durante una quindicina, il servizio dei due Presidenti in modo però, che vengano a prestare questo duplice servizio delle due quindicine, io credo che ne risulterà un vantaggio per l'andamento del servizio medesimo.

Senatore **Castelli Edoardo**. *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Castelli Edoardo**, *Rel.* Non è senza ragione che nell'articolo 2 si è stabilito che il servizio verrà alternato fra i due Presidenti in ragione di quindicina.

Uno degli scopi di questa legge, anzi il principale, fu d'introdurre economie: questo mancherebbe, almeno in parte, se non si mantenesse l'art. 2 nei termini nei quali è concepito, perchè se il servizio fra i due Presidenti invece d'alternarsi di quindicina in quindicina, si alternasse di processo in processo, nella stessa quindicina, sarebbe indispensabile, che i due Presidenti si trovassero contemporaneamente nella sede della Corte d'assisie: quindi per una parte indennità doppia a due Consiglieri, per l'altra parte la Corte perderebbe contemporaneamente l'opera, di due Consiglieri, mentre

che invece se il servizio è alternato per quindicina, un Presidente va a fare il servizio presso la Corte d'assise, e l'altro Presidente che è in riposo è utilizzabile presso la Corte centrale.

Quindi l'Ufficio Centrale non potrebbe consentire che si facesse mutazione al testo di questo articolo secondo, il quale deve essere inteso in questo senso, che il primo Presidente alterna una quindicina a Tizio, una quindicina a Sempronio, ma non può procedere in modo, che nella stessa quindicina intervengano due diversi Presidenti.

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pinelli**. Le mie osservazioni miravano ad ottenere quel maggiore utile, che risulta dal potersi alternare nella medesima quindicina il servizio tra i due magistrati a tal uopo designati. Convengo che per necessaria conseguenza si esigerebbe la presenza sul luogo dei due Presidenti simultaneamente per poter mettere ad effetto questo servizio, se poi ciò si crede di tanto momento, che debba impedire, che col regolamento si dia la facoltà al primo Presidente di poter anche stabilire il servizio promiscuo durante la medesima quindicina, in tal caso piegherò la fronte al tenore dell'articolo come sta.

Presidente. Se non si domanda la parola metto ai voti l'art. 2.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 3. In principio di ogni anno giuridico, sono con Regio decreto designati i Presidenti ed i Giudici delle assisie. »

(Approvato.)

« Art. 4. Non potrà far parte della Corte d'assisie il Giudice del tribunale, che abbia atteso alla istruzione del processo di che è giudizio. »

(Approvato.)

« Art. 5. Mancando od essendo impedito il Presidente o i Presidenti delle assisie, saranno i medesimi surrogati dai Consiglieri che verranno designati dal primo Presidente della Corte d'appello. »

(Approvato.)

« Art. 6. Mancando od essendo impedito prima dell'apertura della sessione taluno dei Giudici, verrà il medesimo surrogato dal Giudice del tribunale, che sarà designato dal primo Presidente della Corte d'appello. Ove poi la detta mancanza od impedimento avvenga nel corso della sessione, questa designazione sarà fatta dal Presidente della Corte d'assisie. »

(Approvato.)

« Art. 7. Gli avvocati ammessi al patrocinio avanti i tribunali di circondario sono del pari ammessi alla Corte d'assisie. »

(Approvato.)

« Art. 8. In ciascuna Corte d'appello si potranno diminuire due Consiglieri per ogni Corte d'assisie.

» Per gli effetti di tale diminuzione i posti che si

renderanno vacanti in ogni Corte d'appello, non potranno dar luogo a nuove nomine fino a che il numero dei Consiglieri non si trovi inferiore a quello in conseguenza della presente legge normalmente stabilito.

» I Consiglieri eccedenti il numero stabilito per ogni Corte dalla presente legge potranno intanto essere chiamati a comporre le Corti d'assisie nei circoli ove hanno sede le Corti d'appello.

» È fatta facoltà al Governo del Re di devonire, nel personale dei Giudici dei tribunali di circondario a quegli aumenti, che in esecuzione della presente legge riconoscesse indispensabili. »

Senatore **Serra Francesco Maria**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore **Serra Francesco Maria**.

Senatore **Serra Francesco Maria**. Non ho chiesto la parola per fare osservazione alcuna, nè sulla sostanza del progetto di legge, nè sulle sue singole disposizioni.

Io sono persuaso che l'onorevole signor Ministro della Giustizia si prevarrà della facoltà che l'art. 8 gli accorda, in quella proporzione ed in quella misura che gli consentirà il buono e regolare andamento degli affari civili e penali nelle singole Corti d'appello dello Stato.

L'ho domandata puramente perchè una circostanza di fatto che passò inosservata per equivoco nella precedente discussione del presente progetto, qualora passasse inosservata anch'oggi potrebbe forse produrre nocumento alle persone, e creare anche qualche imbarazzo al signor Ministro della Giustizia.

Nel sistema di quest'art. 8 è fatta facoltà al signor Ministro di diminuire due Consiglieri per ogni Corte d'assisie, in ciascuna Corte d'appello.

Quando in questo recinto fu l'altra volta discussa la presente legge, parlandosi appunto di quest'articolo, e sul medesimo facendo il computo dei Consiglieri d'appello che potevano ridursi nella Corte di Sardegna, si disse: la Corte d'appello di Sardegna ha quattro circoli di Corti d'assisie, dunque si ridurrà di otto Consiglieri.

Questa circostanza in fatto non sussiste. Sta bene che nella legge organica del 13 novembre 1859 e nelle tabelle annesse alla medesima sono assegnate al distretto delle Corti d'appello di Sardegna quattro circoli di Corti d'assisie; di Cagliari, cioè, di Sassari, d'Oristano e di Nuoro. Sta pur bene in fatto che dall'attuazione di quella legge sino al presente, al principio d'ogni anno giuridico con decreto reale furono nominati i quattro Presidenti per queste Corti d'assisie; e per ciascuna i tre Consiglieri, due effettivi ed uno supplente che dovevano integrarle, ma sta pure in fatto che dal 1860 a questa parte tutte le quattro Corti d'assisie contemporaneamente non furono mai convocate, nè allo stesso tempo funzionarono.

Non lo furono, perchè era assolutamente impossibile che ciò si facesse.

La Corte d'appello di Sardegna secondo la pianta organica annessa a quella legge consta di 22 membri, compreso il Presidente unico, che è il primo Presidente; dico il Presidente unico perchè per una eccezione che non saprei come si potrebbe giustificare, quando quella legge fu fatta, mentre si lasciò nelle altre Corti d'appello meno numerose un Presidente di sezione, alla Corte d'appello di Sardegna, che prima ne aveva due non ne fu lasciato alcuno e furono invece apposte due virgole nella colonna rispettiva; così che la condizione che è fatta ai Consiglieri della Corte d'appello di Sardegna, nati nell'Isola, è questa: essi non possono mai ascendere a più alto grado, e devono deporre persino la speranza di vestire mai la toga presidenziale, a meno che si dispongano in vecchia età ad emigrare dal loro paese nativo.

Ma questo sia detto di passaggio, perchè non può far oggetto della presente discussione.

Ritornando al punto principale, la Corte d'appello di Sardegna dunque, compreso il primo Presidente, od il Presidente unico, come meglio piacerà al Senato di chiamarlo, è composta di 22 membri. Secondo la legge attuale se quattro Corti d'assise fossero state contemporaneamente convocate, sarebbe stata necessità assoluta che i quattro Presidenti uno per ciascuna di esse, ed i dodici Consiglieri, in tutto sedici membri, fossero occupati esclusivamente nel servizio delle assise, e tre di queste lontane.

Dal numero totale di ventidue, tolti sedici, rimarrebbero solamente sei per soddisfare a tutte le esigenze del servizio civile, della sezione d'accusa, e degli appelli correzionali. È saputo da ognuno che se in civile si deve secondo l'attuale codice di procedura giudicare in cinque, e forse non si potrà più col codice di procedura civile che fu non ha guari presentato a questa Camera, se si può dico in civile giudicare oggidì da cinque soli giudici, sei ne richiede la legge per integrare i giudizi correzionali in appello, così che se uno di questi o per incomodo di salute, o per assenza legittima, o per motivo d'astensione legale o per motivo anche di delicatezza, manca, ciascheduno vede che il servizio correzionale non potrebbe assolutamente procedere, ed il servizio civile correrebbe ad ogni momento grave pericolo di arrestarsi.

Questo fu il motivo per il quale quattro Corti d'assise in Sardegna non furono mai convocate al tempo istesso, nè mai contemporaneamente funzionarono.

Adunque la base dalla quale si è partito nella precedente discussione fissando che il contingente riducibile nella Corte d'appello di Sardegna sia di 8, fu una base erronea assolutamente, insufficiente in fatto.

Quando alla prudenza del signor Ministro Guardasigilli, cui desidero che per lunghi anni non sia dato un successore, parrà opportuno di ridurre nei termini di questa legge, il numero dei consiglieri della Corte di

appello di Sardegna, io confido che egli terrà conto di questa mia osservazione; limitando, nel caso, a soli sei la riduzione, la quale intanto non potrebbe mai essere di otto, in quanto che erronea in fatto è la base sulla quale quest'ultima vorrebbe appoggiare.

Queste osservazioni ho creduto di dover fare perchè, d'averla io fatta quando ho potuto, risultasse dagli atti della presente discussione.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. In questo punto il Ministro Guardasigilli non potrebbe in alcun modo ridurre il numero dei Consiglieri della Corte d'appello di Cagliari o di altre Corti, perocchè fu stabilito per molte ragioni, che qui tornerebbe vano il ripetere, non doverci rimuovere i Consiglieri i quali si trovano già in ufficio. Da questa legge dunque la conseguenza che risulterà si è che la Corte potrà adempiere meglio e più agevolmente al suo compito, in quanto che l'ufficio finora tenuto da alcuni Consiglieri delle Corti di appello, sarà d'ora in poi a carico dei Giudici di Circondario.

Il dubbio potrebbe essere per l'avvenire, e questo dubbio speriamo, volendo augurare bene a coloro che amministrano la giustizia, che si verifichi in un tempo lontano. Ma anche in questo tempo lontano l'articolo 8 io non l'ho inteso in altro senso, nè credo l'abbia inteso il Parlamento se non in questo, cioè che sia in facoltà del Ministero di ridurre quel numero di Consiglieri i quali si reputerebbero assolutamente esuberanti.

Signori, noi ci troviamo in tali congiunture (e questa fu la considerazione per cui fu dettato l'articolo 8), nelle quali sarebbe difficile a tutti il poter dire che ad una Corte d'appello bisogna questo o quel numero di Consiglieri.

In molte parti del regno la legge organica è nuova, le circostanze sono straordinarie; in alcune Corti difettano gli affari civili, in altre abbondano gli affari penali, ed il voler determinare fin d'ora esattamente il numero dei Consiglieri che è richiesto in ciascuna di esse, perchè procedano regolarmente, sarebbe temerario e pericoloso.

Io credo che il Senato non potrà non essere compreso dal sentimento che l'amministrazione della giustizia debba essere tutelata e che per nessun rispetto, nè per ispirito di grettezza o di economia debba essa mai soffrirne nel suo andamento, e credo conseguentemente che quest'articolo stabilisca bensì il principio di potersi fare una diminuzione, non surrogando alcuni Consiglieri, ma che non sia fin d'ora questa diminuzione inalterabilmente fissata dall'articolo medesimo, lasciando al potere esecutivo di prendere quei provvedimenti che la prudenza e l'esperienza gli potranno suggerire, perchè si possa in appresso venire alla determinazione di un tal

numero, senza che questa misura possa mai compromettere l'amministrazione della giustizia ed il servizio del paese.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola, metterò ai voti l'art. 8.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 9. Tutte le disposizioni di leggi anteriori, contrarie alla presente, sono abrogate. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Prima di passare allo squittinio segreto prego il Senato di voler fissare l'ordine del giorno per i suoi lavori avvenire.

Al momento non ci sarebbero lavori in pronto per poter occupare il Senato, io proporrei quindi che si tenesse seduta giovedì, 21 corrente, alle ore 12, negli uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge, cioè:

1. Per la repressione del brigantaggio, e disposizioni di pubblica sicurezza nelle provincie meridionali;

2. Anticipazione sul tesoro nazionale d'un milione di lire per opere stradali provinciali nella Basilicata.

Alle due in seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Affrancamento dei canoni, livelli, censi, decime ed altre prestazioni territoriali;

2. Competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario;

3. Locazione dell'opificio di Pietrarsa (di cui spero sarà in pronto la relazione);

4. Estensione a tutto il regno della legge sulla pubblica sicurezza;

5. Fondazione della Banca d'Italia.

Se non vi è osservazione in contrario terrà il Senato per assenti a quest'ordine del giorno.

Si passa ora allo squittinio segreto.

(Il Senatore, *Segretario*, *Cibrario* fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Numero dei votanti	79
Favorevoli	66
Contrari	13

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).